

CACCIA E POSSESSO DELLA TERRA

1952

Nella notte del 4 agosto 1789 l'Assemblea Costituente di Francia abolì, con gli altri privilegi, quello di caccia. Conseguenza di questa deliberazione fu la libertà riconosciuta ai contadini e in generale ai possessori di terre di andare a caccia nei campi di loro proprietà e da essi medesimi coltivati, mentre prima il diritto di caccia era privilegio feudale, di principi e di nobili, che lo esercitavano senza tener conto dell'interesse dell'agricoltura e degli agricoltori.

Più volte nei secoli precedenti il privilegio feudale di caccia era stato causa di grave disagio nelle classi agricole ed anche di rivolte gravi, come quella dei contadini che insanguinò nel 1525 i campi della Svevia e della Turingia. Non mancarono principi più illuminati e giusti come Edvige di Assia Cassel, che nel 1665 rilevava in una sua relazione che, non ostante i suoi ordini, pervenivano da ogni parte lagnanze per il continuo aumento dei danni cagionati dalla selvaggina all'agricoltura.

Molte ordinanze erano state promulgate, di tanto in tanto, in Francia ed in Germania, ma con scarso successo ed i danni prodotti dalla selvaggina insieme ai servizi pesanti imposti ai contadini, riuscirono ad instillare in questi un odio così intenso contro i cacciatori da indurre molti storici a ritenere che i danni prodotti dalla selvaggina ai campi siano da considerare come una delle cause che determinarono la Rivoluzione Francese.

Con questi precedenti sorse il nuovo diritto, sancito nel secondo comma dell'art. 1 della legge vigente francese: «Nessuno avrà facoltà di cacciare sulla proprietà altrui senza il consenso del proprietario o dei suoi aventi diritto». Tale principio vale per tutti gli Stati occidentali e noi ne abbiamo avuto la prova quando non siamo riusciti ad applicare la nostra legge sulla caccia alle provincie ex-austriache.

Taluno potrebbe pensare che gli Stati occidentali siano ancora arretrati in questa materia, ma è interessante constatare che gli Stati orientali, ossia le democrazie popolari, hanno promulgato leggi sulla caccia fondate sul medesimo principio, che cioè la caccia si esercita dai contadini nei terreni che essi coltivano o in quelli che lo Stato attribuisce ai cacciatori. Per essere più chiari dirò che nei paesi oltre cortina di ferro non è lecito andare a caccia dove pare e piace al cacciatore.

Un provvedimento del Comitato Centrale Esecutivo dell'U.R.S.S., datato dal 17 agosto 1938, allo scopo di incoraggiare l'attività dei kolkoz nell'industria della caccia e per far partecipare i singoli colcoziani a tale industria, decretava che la caccia, tanto agli animali da pelliccia quanto alla restante selvaggina, veniva riservata alle organizzazioni colcoziane, il che significa ai contadini organizzati in cooperative nel territorio di loro spettanza.

Per quanto riguarda i cacciatori residenti nei centri urbani, che corrisponderebbero ai nostri sportivi, essa è affidata al Comitato per l'Educazione fisica e lo sport, presso il Consiglio dei Ministri dell'U.R.S.S., il qual Comitato li raggruppa in associazioni alle quali viene attribuito un territorio di caccia ben determinato.

In Polonia non esistono terreni di caccia liberi ed accessibili a tutti; in Romania la selvaggina è considerata proprietà del fondo, sia questo attribuito ad enti collettivi di varia natura e grado o allo Stato; in Bulgaria, colla legge del 1948, la caccia è praticamente riservata e le singole associazioni di cacciatori elaborano sotto il controllo del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste piani di caccia nei quali è stabilito dove annualmente si possa cacciare e quanti capi di selvaggina sia consentito abbattere. Anche in Cecoslovacchia ed in Ungheria il regime venatorio non è molto dissimile da quello degli altri paesi di oltre cortina.

In Jugoslavia le cose non vanno molto diversamente. La legislazione recente ammette come principio fondamentale che ogni terreno di caccia debba appartenere esclusivamente a chi vi abbia un diritto definito: coltivatore diretto, Comune, associazione di cacciatori, Stato. È risultato chiaro al legislatore jugoslavo che la caccia libera non stimola minimamente né la protezione né l'allevamento della selvaggina, visto che il primo venuto da una qualsiasi località del paese profitta della selvaggina allevata dai cacciatori residenti sui loro terreni di caccia.

Anche in Italia, prima del 1923, le leggi non erano troppo diverse da quelle degli altri Stati europei.

L'art. 712 del Codice civile vietava di introdursi nel fondo altrui contro il divieto del possessore e tale proibizione era implicita nell'art. 428 del Codice penale. Le leggi speciali sulla caccia negli antichi Stati, rimaste in vigore fino al 1923, sanciscono presso a poco i medesimi concetti. Le antiche regie patenti piemontesi del 1836, 1844, 1845, applicate successivamente e gradualmente alla Sardegna, alla Lombardia, alle Marche. vietavano di introdursi nel fondo altrui a scopo di caccia contro il divieto dei possessori, divieto sempre presunto nei terreni seminati o nei quali il raccolto è pendente e per quelli chiusi. Analoghe disposizioni vigevano nelle provincie del Veneto, negli ex Ducati di Parma e di Modena, in Toscana. Nelle provincie ex pontificie ed in quelle dell'ex Regno di Napoli le disposizioni restrittive valevano soltanto per terreni muniti di riparo tale da impedire realmente l'ingresso sia alle bestie che agli uomini: praticamente la caccia era libera dovunque, salvo nei terreni effettivamente chiusi.

La legge unica del 1923 ha esteso a tutto il territorio italiano le disposizioni liberiste del Lazio e del Mezzogiorno d'Italia, ma ha fatto di più: ha separato il diritto di caccia da quello di proprietà e, limitando ad un quinto per ciascuna provincia il territorio suscettibile di essere costituito in riserva di caccia, ha praticamente trasformato la riserva in una concessione dello Stato, che viene attribuita sotto l'osservanza di norme determinate.

Nonostante questa trasformazione completa dei rapporti fra caccia e possesso della terra, trasformazione che né la Rivoluzione Francese né quella sovietica hanno compiuto, vi sono stati dei senatori che hanno recentemente interpellato il Ministro di Agricoltura per sapere se egli intenda, nella nuova legge sulla caccia, addivenire all'abolizione delle riserve, considerate come privilegio e pertanto inammissibili nella vita sociale moderna.

Eppure, la selvaggina, stanziale o migratoria, in tutti i paesi del mondo che hanno cultura naturalistica e biologica maggiore di quella che appartiene agli italiani, è considerata come prodotto della terra. Se il possessore di un fondo non conserva o non crea condizioni atte alla riproduzione ed allo stazionamento permanente o transitorio della selvaggina, questa non vi si riproduce e non vi si trattiene. Nessuno ha mai sentito in proposito il parere dei contadini, siano essi proprietari coltivatori diretti o mezzadri, eppure anch'essi potrebbero avere qualche cosa da dire contro i cacciatori, che sono teoricamente tutti brave persone.

Valga, per finire, un aneddoto che mi raccontava il compianto Senatore Eugenio Niccolini, l'autore di quelle gustose "Giornate di caccia" che egli pubblicò dietro incitamento del Carducci. Il Niccolini, accingendosi ad attraversare un podere per recarsi ad un luogo di caccia, vide la massaia sulla porta di casa e le disse: «Se permette, passo di qui per far più presto!» «La passi, la passi» rispose la donna «passan tutti, ma intanto i polli scemano!».

Alessandro Ghigi